

IMPOSTE SUL REDDITO

Tu chiamalo (se vuoi) rimborso spese!

di **Fabio Pauselli**

L'Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la [Circolare n. 37 del 9 gennaio 2014](#), ha affrontato l'annosa questione dei **rimborsi spese** nella determinazione del **reddito di lavoro autonomo**.

Come noto, l'Amministrazione finanziaria ha da sempre interpretato in maniera estensiva il concetto di **"compenso"**, riconducendovi anche quelle **somme corrisposte a titolo di rimborso spese** ed escludendo, di fatto, soltanto quei rimborsi relativi a spese anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio imposte e tasse, diritti e bolli, ecc...).

Questo modo "omnicomprensivo" di interpretare la norma da parte dell'Agenzia delle Entrate, trova un limite nel disposto di cui all'art. 54, comma 5, del T.U.I.R., secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi **"sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura"**.

Leggendo queste poche righe non si può far altro che rilevare come il Legislatore che ha emanato questa norma fosse davvero poco avvezzo alla semplificazione tributaria; infatti la disposizione in esame, sancendo espressamente che tali **spese "prepagate" dal committente non soggiacciono al limite di deducibilità previsto per le spese di vitto e alloggio** (75% nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta), ha imposto di adottare una procedura alquanto farragিনosa:

1. Il servizio "prepagato" deve essere fatturato al committente con gli estremi del professionista che ne ha usufruito;
2. il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa, inviandogli copia della fattura;
3. il professionista emette fattura nei confronti del committente, includendo nel compenso le spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente;
4. il committente imputa a costo la prestazione del professionista, potendo dedurre *in toto* anche le spese di vitto e alloggio "prepagate".

Oltre ad assimilare i rimborsi spese "prepagati" ai compensi in natura, così facendo si è creata una procedura amministrativa onerosa e sproporzionata rispetto agli ipotetici intenti elusivi nell'applicare la norma.

Alla luce di queste considerazioni, in Senato il 23 luglio 2013 è stato presentato un disegno di legge volto ad abrogare le disposizioni in esame, nel quale viene previsto che le **prestazioni acquistate e “prepagate” direttamente dal committente non costituiscono per il professionista compensi in natura**.

Questa proposta modificativa, nonostante ripristini l'irrilevanza delle spese “prepagate” dal committente nella determinazione del redditi di lavoro autonomo del professionista, risulta ancora poco soddisfacente; infatti il trattamento fiscale degli altri rimborsi spese analitici continuerebbe a **ledere il principio costituzionale di capacità contributiva**, qualora le spese oggetto di rimborso risultino soltanto parzialmente deducibili (come quelle di vitto e alloggio) e non “prepagate” dal committente.

In tal senso è auspicabile che venga introdotta una disposizione di carattere generale per i rimborsi di quelle spese che il professionista è solito sostenere in merito all'espletamento dell'incarico, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento per fattispecie sostanzialmente simili.